

AVV. ALESSANDRO ANCARANI

Patrocinante in Cassazione

**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

**Ricorso ex art. 414 C.p.c.**

**Oggetto: valutazione del servizio di leva reso non in costanza di  
rapporto di lavoro nelle graduatorie ATA**

**PER**

**AVELLINO LUIGI** nato a Vico Equense (NA) il 19.2.1981 c.f.  
VLLLGU81B19L845E

**CAPOLUONGO ANTONIO** nato a Casal di Principe il 16.6.1975 c.f.  
CPLNTN75H16B872V

**MONTI MATTEO** nato a Reggio Emilia il 25.7.1983 c.f.  
MNTMTT83L25H223W

**REINA DANILO ETTORE BRUNO** nato a Siracusa il 2.11.1964 c.f.  
RNEDLT64S02I754B

1

Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Ancarani del foro di Modena per delega da considerarsi in calce al presente ai sensi dell'art. 18 comma 5 D.M. 44/2011 ed elettivamente domiciliata ex l. 12 novembre 2011, n. 183 presso lo studio del predetto difensore in Modena, via Scarpa 6 e, per comunicazioni al n. di fax. 059216407 pec [alessandro.ancarani@ordineavvmodena.it](mailto:alessandro.ancarani@ordineavvmodena.it)

**CONTRO**

**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA oggi MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** in persona del Ministro L.R. pro tempore domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato in Bologna, via Guido Reni 4 PEC [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it)



## FATTO E DIRITTO

- i ricorrenti sono attualmente inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo tecnico ed ausiliario per la provincia di Reggio Emilia relative al personale ATA ai sensi del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, come da relative domande che si allegano **(doc.ti 1, 2, 3, 4)**;
- Nella valutazione dei titoli di servizio i ricorrenti dichiaravano anche lo svolgimento del servizio di leva obbligatorio, **reso non in costanza di rapporto d'impiego** come da domanda e come attestato dal "FOGLIO DI CONGEDO ILLIMITATO" che si produce **(doc. 5,6,7,8)**
- il DM n. 50 **(doc. 9)** pubblicato il 3.3.2021, recante la disciplina delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000 n. 430), dispone nell'Allegato A (TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A.) che, *"A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni"*.
- Il servizio militare di leva viene quindi valutato come in All. A – alle varie tipologie di profili professionali – di cui alle rispettive tabelle "B titoli di servizio" al pari del servizio effettivo prestato nella medesima qualifica ma solo quello svolto in costanza di rapporto di lavoro mentre



quello prestato non in costanza di rapporto d'impiego, come nel caso che occupa, viene valutato, sempre secondo dette tabelle di valutazione : punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. , come poi risulta essere stato fatto per i ricorrenti;

- e dunque operando un' ingiustificata distinzione tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina riconoscendo al servizio militare prestato non in costanza di nomina, solo punti 0,60 per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, mentre per il servizio prestato in costanza di nomina, riconosceva il punteggio del servizio specifico, ossia punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.
- Tali disposizioni e valutazioni risultano tuttavia illegittime e da disapplicarsi le prime e conseguentemente errate e da correggersi à termini di legge le seconde secondo anche quanto affermato dalla S.C. con ordinanza n. 5679 del 2020 e da numerose altre successive, tutte di analogo tenore, così come ripresa, *ex multis*, da Tribunale di Frosinone 27 settembre 2022 con gli arresti che per praticità si riportano:

L'art. 52 comma 2 della Costituzione prevede che *"Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici"*

L'art. 485 comma 7 del D.Lgs. 297 del 1994 statuisce che per il personale docente *"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"*. Per il personale ATA l'art. 569 co. 3 del D.Lgs. 297/94 prevede analogamente che *"Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"*.



L'art. 2050 del COM, riguardante la “valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” dispone poi, al comma 1, che *“i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”* e al comma 2 che *“ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”*.

Sulla interpretazione delle predette disposizioni si è di recente pronunciata la S.C. con una serie di ordinanze, tutte di analogo tenore, tra cui l'ordinanza n. 5679 del 2020, cui integralmente si rinvia. La S.C. con la pronuncia cit. non ha ritenuto decisiva l'affermazione secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento. Anche le graduatorie ad esaurimento (e per analogia le G.P.S. e le graduatorie di Circolo e di Istituto “G.I.”), per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni *lato sensu* concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.

La S.C. ha piuttosto ritenuto, da una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

La S.C. ha quindi concluso che *“Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs.*



*n. 66 del 2010” e che “l’art. 2050 si coordina e non contrasta con l’art. 485, co. 7, cit.”, sicché “il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie che nel tempo hanno disposto diversamente” (Cass. ord. n. 5679 del 2.3.2020 cit.).*

Questo orientamento è stato confermato da successive sentenze della S.C. (Cass. 31.5.2021, n. 15127; Cass. 3.6.2021 n. 15467; Cass. 29.12.2021, n. 41894; Cass. n. 35380 del 2021).

Le pronunce della S.C. riguardano espressamente il personale docente e l’art. 485 comma 7 del D.Lgs. 297/1994 . I medesimi principi vanno estesi al personale ATA in forza dell’art. 569 co. 3 cit. di identico contenuto.

- il servizio di leva prestato dai ricorrenti, e dichiarato nelle domande di cui sopra, va quindi valutato AL PARI DEL SERVIZIO EFFETTIVO PRESTATO IN COSTANZA DI RAPPORTO DI IMPIEGO secondo quanto previsto dal dal DM 50/2021 e successivi per la valutazione del servizio effettivo ovvero punti 6 per ogni anno di servizio militare obbligatorio prestato, ovvero 0,5 punti anziché 0,05 punti per ogni mese di servizio militare o frazione superiore a 15 giorni (cfr. tabelle allegate); nella fattispecie, spettano ai ricorrenti punti 5 anziché gli 0,5 assegnati;

\* \*

Tanto premesso, gli istanti come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,



## **RICORRONO**

Al tribunale intestato in funzione di giudice unico del Lavoro

## **AFFINCHE'**

Previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, accolga le seguenti

## **CONCLUSIONI**

Previa disapplicazione della normativa secondaria nelle parti ritenute illegittime nel senso di cui in premessa,

Accertare e dichiarare che i ricorrenti nelle graduatorie ATA nelle quali sono inseriti hanno diritto, per ogni anno o frazione di anno di servizio militare (e assimilato) svolto non in costanza di nomina, al riconoscimento del medesimo punteggio previsto per il servizio militare (e assimilato) svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico, nella misura piena di 6 punti per ogni anno scolastico e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico e, per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione, in personale del legale rappresentante p.t., di procedere alla revisione di tali graduatorie con l'attribuzione ai ricorrenti del punteggio pieno come sopra determinato

Con vittoria di spese di giudizio, oltre 15 % forfett. IVA e C.P.A. da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario

## **IN VIA ISTRUTTORIA**

in caso di contestazione della documentazione prodotta, si chiede voler ordinare a parte convenuta l'esibizione della documentazione contestata e/o comunque quella relativa alle valutazioni della domanda dell'istante compiute



*AVV. ALESSANDRO ANCARANI*

Patrocinante in Cassazione

da parte ministeriale

**Si offrono in deposito i documenti citati ed enumerati in premessa :**

- 1) – 4) domande inserimento graduatorie provinciali
- 5) – 8) fogli di congedo illimitato
- 9) DM 50/2021
- 10) DM 276 del 26.4.2022

si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato, il contributo è pertanto pari ad euro 259

Modena, li 9.1.2023

Avv. Alessandro Ancarani  
Firma autografa digitale

